



COMUNE DI BRACIGLIANO
Provincia di Salerno

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 8 settembre 2015

Registro Pubblicazioni n.....del.....

OGGETTO: Proroga aliquota addizionale comunale IRPEF per l'anno 2015

Il giorno 8 settembre 2015, alle ore 19:19, nella sala delle adunanze consiliari presso la Sede Municipale, previa consegna degli avvisi di convocazione, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria e in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Cognome e nome		Cognome e nome	
Rescigno Antonio	Presente	Iuliano Giovanni	Presente
De Leo Agostino	Presente	Daniele Gennaro	Assente
Campanella Anna	Presente	Siniscalchi Maria	Presente
Cardaropoli Claudio	Presente		
Cardaropoli Giovanni	Assente		
Corvino Linda	Presente		
Moccia Domenico	Presente		
Moccia Gerardo	Presente		

La D.ssa Linda Corvino – Presidente del Consiglio Comunale - assume la presidenza e constatata la presenza del numero legale degli intervenuti invita il Consiglio a trattare il presente argomento iscritto all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 97 T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale, dott.ssa Vincenzina Lento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, in virtù dell'art 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, che richiama l'art. 14, comma 6, della legge n. 23/2011, che a sua volta richiama l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), il quale dispone che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di un anno;

• che l'art. 1 del D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360, come modificato da ultimo dall'art. 40, c. 7, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, testualmente recita:

"1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, l'equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico dell'imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917.

L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTA la propria deliberazione n. 13 del 05/06/2012, esecutiva, con la quale veniva fissato in 0,6 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 03/08/2015, di proposta al Consiglio Comunale di prorogare per l'anno 2015 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF approvata nell'anno 2014;

DATO atto che l'art. 13, comma 16, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214, ha ripristinato la possibilità di incrementare l'addizionale comunale IRPEF dal 01/01/2012 fino allo 0,8%, anche in una unica soluzione;

VISTO il D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446;

VISTO il D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);

VISTO il Decreto Ministeriale del 30/12/2014 il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli Enti locali al 31 marzo 2015;

VISTO il Decreto Ministeriale del 16/03/2015 il quale ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli enti locali dal 31 marzo al 31 maggio 2015;

VISTO il Decreto Ministeriale del 13/05/2015 il quale ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli enti locali dal 31 maggio al 30 luglio 2015;

VISTO il Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" - (GU n.140 del 19/06/2015 - Suppl. Ordinario n. 32);

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

Con voti favorevoli n. 7 contrari n. 2 (Iuliano e Siniscalchi),

DELIBERA

1. di prorogare, per l'anno 2015, al fine di garantire il permanere degli equilibri di bilancio, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,6 (zero virgola sei punti percentuali) approvata nell'anno 2014;
2. di dare atto che il Responsabile del Settore Economico Finanziario provvederà agli adempimenti utili per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza;

Con voti favorevoli n. 7 contrari n. 2 (Iuliano e Siniscalchi),

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



COMUNE di BRACIGLIANO

(Provincia di Salerno)

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Proroga aliquota addizionale comunale IRPEF per l'anno 2015.

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA: ...

L'Assessore delegato proponente

Il Responsabile del Settore proponente

Da inserire nell'ordine del giorno

IL SINDACO
Geom. Antonio RESCIGNO
[Signature]

Per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) esprime parere: **FAVORABILE**

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
[Signature]

Per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000) esprime parere: **FAVORABILE**

somma da impegnare con la presente proposta €

intervento n. _____

cap. P.E.G. _____

Oggetto

Competenza/residui del bilancio previsione in corso

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
dott. Alfonso AMABILE
[Signature]

Delibera n.° _____ seduta del _____
Il Segretario

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
D.ssa Linda Corvino
.....
Linda Corvino

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Vincenzina Lento
.....
Vincenzina Lento

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il messo comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Contestualmente alla pubblicazione la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Bracigliano, li

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Ciriaco RESCIGNO
.....

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La suesposta deliberazione è divenuta esecutiva:

- per avvenuta pubblicazione nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000).

Bracigliano, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Maria SANTANIELLO
.....